

CANTIERE

Periodico quadrimestrale
A cura del Comitato Paritetico
territoriale per la prevenzione infortuni,
l'igiene e l'ambiente di lavoro di Como

Direttore responsabile: **Romano De Palo**

Anno 19 - N. 1 GENNAIO 2004 - Sped. in abb. post. 70% Como

Direzione, Redazione, Amministrazione: Como, via T. Ciceri, 16 - Tel. 031/33.70.170

Autorizzazione Tribunale di Como n. 22/86 del 6-10-1986 - Stampa: CESARENANI srl - Via Provinciale per Lecco, 825 - 22030 Lipomo (COMO)



Sommario

L'Angolo Tecnico tratta:
"Lo schema di regolamento
sui contenuti minimi dei piani
di sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili".

All'interno: la pagina degli
R.L.S.T. (Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza
di ambito Territoriale) della
Provincia di Como, il modulo
per l'adesione al servizio
e il calendario della presenza
in sede.

Riportiamo l'intervista rilasciata a Edilizia Lariana dal
Presidente e Vice-Presidente
del C.P.T. di Como.

Il quiz fotografico e l'elenco
dei premiati (avvisati con
lettera), la soluzione del
numero precedente e il resoconto
fotografico dell'ultima
premiazione tenutasi il 17
dicembre 2003 a Como.

I vincitori estratti passano
da 20 a 25 (compreso quelli
premiati il 17.12.2003).

Con l'occasione Vi porgiamo
i migliori auguri di buon
2004 con la speranza che
abbiate passato un felice
Natale.

Buona lettura.

Scriveteci e seguitemi sempre
numerosi e arriveremo al
prossimo numero.

Il Direttore

ANGOLO TECNICO

*Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222
entrato in vigore il 5 settembre 2003*

**Regolamento sui contenuti minimi
dei piani di sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili, in attuazione
dell'articolo 31, comma 1,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109**



articolo a pag. 2

Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni e termini di efficacia

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) *Scelte programmatiche ed organizzative*
Insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;
- b) *Procedure*
Le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;
- c) *Apprestamenti*
Le opere provvisorie necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;
- d) *Attrezzature*
Le attrezzature di lavoro come definite dall'art. 34 comma 1 lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
- e) *Misure preventive e protettive*
Gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;
- f) *Prescrizioni operative*
Le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;
- g) *Cronoprogramma dei lavori*
Programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sot-

tofasie di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;

- h) *PSC*
Il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 31, comma 1-bis, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
 - i) *PSO*
Il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-ter), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e all'articolo 31, comma 1-bis) lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
 - m) *Costi della sicurezza*
I costi indicati all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché gli oneri indicati all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni e province autonome fino alla data di entrata in vigore della normativa emanata dalle medesime regioni e province autonome nel rispetto dei principi fondamentali posti in materia dalla legislazione dello Stato.

CAPO II - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Art. 2 - Contenuti minimi

1. Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alla prescrizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicita con:
 - 1) l'indirizzo del cantiere;
 - 2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere;

- 3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
- b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi dell'eventuale responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, in riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
- d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:
 - 1) all'area di cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 4;
 - 2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4;
 - 3) alle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4;
- e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3;
- f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, di cui all'articolo 4, commi 4 e 5;
- g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
- h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;
- i) la durata prevista dalle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, del-



le sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;

- l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi dell'articolo 7.
3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.
4. Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.
5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al comma 2, è riportato nell'allegato I.

Art. 3 - Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni

1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato II, in relazione:
 - a) alle caratteristiche dell'area di cantiere;
 - b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere;
 - c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.
2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi oltre che degli elementi indicati nell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e successive modificazioni, anche dei seguenti:
 - a) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fortuna dei materiali;
 - b) la dislocazione degli impianti di cantiere;
 - c) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
 - d) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
 - e) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.
3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, facendo particolare attenzione oltre che ai rischi connessi agli elementi indicati nell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e successive modificazioni, anche ai seguenti:
 - a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
 - b) al rischio di elettrocuzione;
 - c) al rischio rumore;
 - d) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.
4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai commi 1, 2 e 3, il PSC contiene:
 - a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;
 - b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).

Art. 4 - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento

1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze fra le lavorazioni, anche quando sono dovute dalle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice: o alla presenza di lavoratori autonomi, e predisponde il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti

nel campo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed è redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.
3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.
4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.
5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al comma 4 dell'articolo 3 ed al comma 4 del presente articolo e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

CAPO III - PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Art. 5 - Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo

1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui all'articolo 2, comma 2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

Art. 6 - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza

1. Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
 - 1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed

- i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
- 2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
- 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
- 4) il nominativo del medico competente ove previsto;
- 5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- 6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
- 7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
- b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dell'impresa esecutrice;
- c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
- e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
- f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
- g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
- i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
- l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere;
- 2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS.

CAPO IV - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Art. 7 - Stima dei costi della sicurezza

1. Ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
 - a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

- b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
 - c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
 - d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
 - e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
 - f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
 - g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e per le quali non è prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.
3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.
4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664 secondo comma, del Codice Civile, si applicano le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.
6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori quan-

do previsto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO 1

Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti dei PSC di cui all'articolo 2, comma 2.

1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabatelli; ponti su cavalletti; impalcati; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere;
2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru; autogrù; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferrì; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le sca-

riche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.

3. Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.

ALLEGATO 2

Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui all'articolo 3, comma 1.

Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolari esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; cadute di materiali dall'alto. ■



INFORMAZIONI SUGLI R.L.S.T.
(RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI AMBITO TERRITORIALE)
DELLA PROVINCIA DI COMO Via T. Ciceri n. 16 – 22100 COMO
Tel. 031/30.92.75 – Fax 031/33.10.421 - e-mail: rlstcomo@tin.it

Per tutte le Imprese della Provincia di Como, iscritte alla Cassa Edile, che occupano meno di 15 dipendenti e nelle quali non si sia provveduto alla nomina del R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) sono stati eletti dai lavoratori e conseguentemente nominati dalle Organizzazioni Sindacali gli R.L.S.T. (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Ambito Territoriale).

Chi lo desidera può contattarci telefonicamente o tramite fax o e-mail:

Gli R.L.S.T. attualmente sono:

- **Gregorio Mancino**
presente in sede dalle 9.00 alle 12.00
martedì e venerdì
- **Giuseppe Gatto**
presente in sede dalle 9.00 alle 12.00
lunedì e mercoledì
- **Angelo Rusconi**
presente in sede dalle 9.00 alle 12.00
giovedì

**PER AVVALERSI DELL'OPERATO DEGLI R.L.S.T.
LE IMPRESE DEVONO "ADERIRE AL SERVIZIO"
(GRATUITO)**

**FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DEGLI R.L.S.T.
RACCOMANDATA**

Spettabile
R.L.S.T.
Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza di Ambito Territoriale
Via T. Ciceri n. 16
22100 COMO

OGGETTO: R.L.S.T. - Comunicazione di adesione al servizio.

Con la presente la sottoscritta Impresa

con sede in Via

tel. n. telefax n. e-mail

Partita I.V.A. N. iscrizione Cassa Edile

comunica

di aderire al servizio per la consultazione e la verifica della Valutazione dei Rischi e dei Piani di Sicurezza e Coordinamento e dei Piani di Sicurezza Operativi (P.O.S.) effettuati dal Vostro Organismo in quanto al proprio interno non è stato nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.).

Si ricorda che il datore di lavoro viene sanzionato se non consulta gli R.L.S.T. (in mancanza di R.L.S. interno) prima dell'accettazione del P.S.C. e se non mette a disposizione copia del P.S.C. e P.O.S. almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

COLLABORAZIONE R.L.S.T. E C.P.T. SULLA SICUREZZA NEI CANTIERI

A partire dal 01.02.2004 i R.L.S.T., al fine di una maggiore prevenzione e sicurezza nei cantieri edili per la zona del lago, intensificheranno le visite segnalando tempestivamente al C.P.T. tutti i cantieri non conformi alle normative in materia di sicurezza sul lavoro.

SICUREZZA, C'È TANTO DA FARE MA SI VEDONO RISULTATI POSITIVI

Una nuova videocassetta del Comitato antifortunistico comasco



Dicevano i nostri antichi progenitori: *gutta cavat lapidem*, l'ultima goccia a poco a poco, con pazienza e perseveranza, riesce a intaccare anche i materiali più solidi.

Nel mestiere dell'edilizia uno dei compiti più duri e improbi viene svolto da chi deve prevenire gli infortuni sul lavoro. È difficile convincere tutti, imprenditori e lavoratori, a mettere in atto quanto la tecnica rende possibile e la legge impone.

Dicono Camillo Longhi e Roberto Turri, presidente e vicepresidente del Comitato paritetico antinfortuni della provincia di Como: "È una questione di cultura. Stiamo lavorando da anni per convincere imprenditori e lavoratori a salvaguardare la propria salute e incolumità. Dobbiamo dire che i primi risultati si stanno vedendo. In questi anni pur in presenza di un aumento delle ore lavorate, quelle di infortunio sono in notevole discesa. Ma tutti assieme dobbiamo fare tanto di più. Occorre insistere, non mollare mai".

LA VIDEOCASSETTA

Ed ecco che in concreto è stata annunciata una nuova iniziativa: la realizzazione di una nuova videocassetta incentrata sui dispositivi di protezione individuale da adottare nei cantieri edili.

QUESTIONE DI CULTURA (E DI INCOSCIENZA)

Longhi e Turri parlano di carenze di cultura antinfortunistica. Noi provocatoriamente ampliamo il ragionamento: chi non ha cultura è un ignorante; ancor peggio, è un incosciente. Così come - sulla spinta di sanzioni più pesanti - stiamo imparando a usare le cinture di sicurezza sulle auto e il casco sulle moto, così pure andando in cantiere dovremmo chiederci se siamo a posto con la sicurezza, e se il cantiere lo è.

Dice il geometra Camillo Longhi: "Il compito del nostro Comitato non è quello di «punire» chi è fuori regola, ma di aiutare a prevenire. Le imprese devono sapere che noi offriamo consulenza: disponiamo di due tecnici che possono intervenire per consigliare la giusta organizzazione del cantiere. Sono il perito industriale edile Romano De Palo e il signor Andrea Trevisan. È attivo anche un numero verde cui ci si può rivolgere in orario di ufficio per ogni incombenza". Cosa manca, allora, per aumentare la sicurezza? Non certo le dotazioni personali che vengono fornite gratuitamente al personale - e spesso rimangono inu-

tilizzate da qualche parte - non manca la consulenza. E nemmeno le sanzioni che in caso di incidenti con responsabilità sono pesantissime, tali a volte da mettere in ginocchio anche economicamente un'impresa.

Vale allora il rischio di essere inadempienti sulla sicurezza? No di certo, né dal punto di vista economico né da quello - soprattutto, diciamo - della vicinanza umana al lavoratore.

"Per aumentare la coscienza della prevenzione - afferma Roberto Turri - stiamo cercando di avvicinare sempre più anche i responsabili della sicurezza di cantiere. Sul nostro periodico «Cantiere» continuiamo con successo una rubrica fotografica che invita i lettori a segnalare le carenze di sicurezza nelle situazioni segnalate. Ogni volta sono circa 400 i lavoratori che rispondono: un numero notevolissimo che indica una precisa attenzione al problema".

• All'inizio dell'articolo dicevamo che si stanno vedendo i concreti risultati della prevenzione...

"I dati statistici - continua Longhi - dicono che nel 2001 le ore di infortuni e malattia professionale sono state 105 mila, oltre il 12% in meno rispetto all'anno precedente. La tendenza alla discesa si è verificata anche nel 2002 (-0,7%) anche se le ore lavorate sono state molte di più (+16,8%). Anche l'attività del nostro Comitato è stata ulteriormente potenziata. Nel 2002 abbiamo compiuto 2026 visite in

I COMPONENTI DEL CPT

• PRESIDENTE

Longhi geom. Camillo Collegio Imprese Edili - Como

• VICE PRESIDENTE

Turri Roberto F.I.L.C.A. - C.I.S.L. - Como

• CONSIGLIERI

Castiglioni dott. arch. Andrea Collegio Imprese Edili - Como

Del Verme Antonio F.E.N.E.A.L. - U.I.L. - Como

Geminian Bruno F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - Como

Recagni Antonio C.N.A. - Como

• COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Presidente

Fontana dott. Giovanni Dottore Commercialista - Como

Moglia dott. Antonio Collegio Imprese Edili - Como

Testoni dott. Eugenio F.I.L.C. - Como

• TESORIERE

Binda rag. Carmelo Consulente del Lavoro - Asso

• SEGRETARIO

Lelli rag. Roberto Collegio Imprese Edili - Como

Il numero verde cui ci si può rivolgere
per chiedere consulenza o segnalare situazioni



cantiere, nei primi sei mesi di quest'anno le visite sono state 1.064. Come è noto, se è necessario compiamo più visite nello stesso cantiere; se i problemi continuano ad esistere, dopo la seconda visita convochiamo i titolari d'impresa e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; dopo ulteriori sopralluoghi senza esito positivo provvediamo a segnalare la situazione alle Asl competenti. Nel 2002 sono state 14 le segnalazioni alle Asl, nei primi sei mesi di quest'anno queste segnalazioni sono scese a 6".

• **Quanto alla videocassetta, si è giunti alla quarta iniziativa di questo tipo.**

"Fa seguito - sostiene Turri - a quelle riguardanti i pericoli di caduta in edilizia. Gli impianti elettrici, la sicurezza nelle opere di demolizione e ristrutturazione. Crediamo che questa, riguardante i dispositivi di protezione individuale da adottare nei cantieri edili, rappresenti un completamento delle situazioni esaminate e possa essere utile come le precedenti per affrontare nei particolari questioni di notevole interesse".

Dal 2000 il Comitato paritetico ha messo a segno un notevole sviluppo diventando ente autonomo con un proprio Consiglio di amministrazione, una propria sede e il potenziamento della struttura complessiva. Ultimamente è stato anche inaugurato il sito Internet di cui è in corso la messa a punto finale: l'indirizzo è www.cptcomo.org.

Dossier Inail sulla sicurezza INFORTUNI SEMPRE FREQUENTI

Un dossier interamente dedicato alla "Sicurezza in edilizia" è stato messo a punto dall'Inail. Il settore edile, sottolinea l'Istituto, "nonostante tutte le sinergie messe in atto per il contenimento del fenomeno infortunistico, continua ad occupare il secondo posto in Europa per gravità e frequenza degli infortuni sul lavoro".

Numerose, quindi, le iniziative messe in campo a livello nazionale ed europeo. La Commissione europea ha svolto nel corso del 2003 una campagna di sensibilizzazione mirata allo sviluppo della prevenzione, campagna che, in Italia, è stata promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzata dall'Inail.

L'Inail dedica il dossier all'approfondimento di alcuni aspetti normativi, statistici ed esperienziali.

Chi volesse saperne di più, può consultare il sito:

www.inail/inaildocmult/2003/dos6.html



Il presidente geometra Camillo Longhi (a destra) e il vicepresidente Roberto Turri del Comitato paritetico antinfortunistico della Provincia di Como.

IL RUOLO DELL'ENTE

Il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro per le attività edilizia ed affini della Provincia di Como, che dal 20 marzo 2000 è diventato un Ente Autonomo, è sorto nel 1979, composto dalla parte imprenditoriale e sindacale in modo paritetico.

Il Comitato ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro ed, in genere, al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative, sensibilizzando le imprese ed i lavoratori.

Il Comitato si avvale di due tecnici esperti in sicurezza del lavoro in quanto l'attività prevalente è quella dei sopralluoghi nei cantieri di Como e Provincia.

Nei sopralluoghi sui cantieri viene verificato tutto quanto ha affinità con la sicurezza del lavoro (ponteggi, parapetti, impianti elettrici, servizi assistenziali, documentazione di cantiere, ecc.).

La finalità dei controlli è indirizzata a creare delle condizioni omogenee di rispetto delle misure prevenzionali ed antinfortunistiche in tutta la nostra Provincia, indipendentemente dalle dimensioni delle imprese.

Il Comitato collabora con l'E.S.P.E. (Ente Scuola Professionale Edile della Provincia di Como) in attività di docenza per l'informazione dei lavoratori (articolo 22, Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626) e corsi per i primi ingressi in edilizia.

L'impegno profuso ha fornito alle imprese strumenti certi e condivisi di adempimento alla normativa e l'attenzione delle stesse è, pertanto, cresciuta in termini di organizzazione, innovazione e coordinamento della prevenzione.

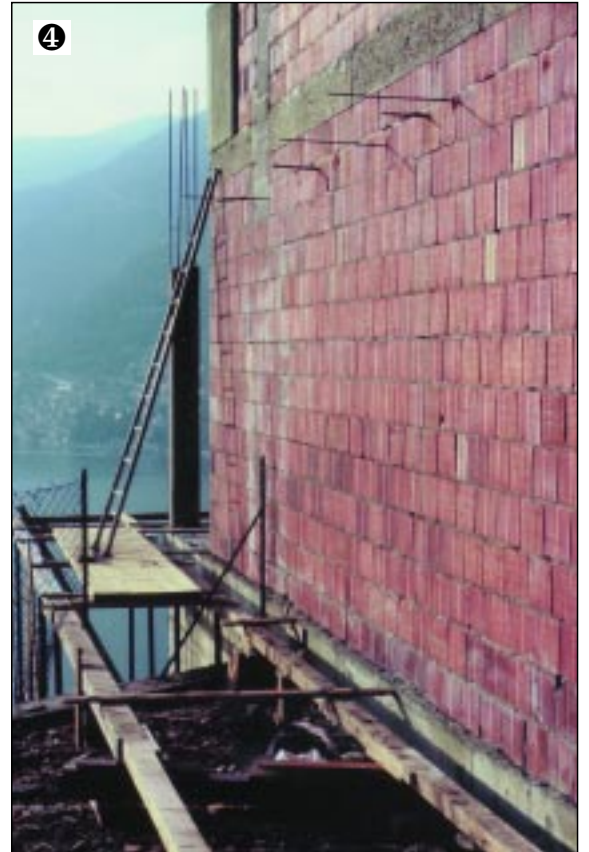
In questo contesto le imprese sono portate ad attribuire alla sicurezza un valore anche strategico al pari della produttività o della qualità del prodotto ed, anzi, con queste intrecciate in un legame indissolubile.

CONCORSO FOTOGRAFICO

Nelle fotografie rappresentate vi sono 6 situazioni a rischio o irregolari e 3 regolari.

Restituite la scheda utilizzando la busta allegata contrassegnando le situazioni inesatte.





Soluzione vignette pubblicate sul numero di giugno 2003

Totale cartoline pervenuteci 335 di cui 294 esatte e 41 errate

Le situazioni irregolari sono le seguenti: 1-2-3-6-7-9

1. Lavori sul tetto senza le idonee protezioni contro il pericolo di caduta dall'alto, infatti il ponteggio è posto ad un'altezza inferiore rispetto al piano di lavoro e inoltre è incompleto di parapetto anche alle campate sottostanti.
2. Base di partenza del ponte irregolare formata da mattoni e pezzi di legno sovrapposti.
3. Ponteggio e ponte su ruote quasi totalmente privi di parapetto e piano di calpestio incompleto.
6. Sega circolare priva di cuffia di protezione e coltello divisore.
7. Lavori sulla copertura di un fabbricato senza alcuna protezione contro il pericolo di caduta dall'alto.
9. Bocca di lupo non protetta.

Dato che erroneamente alcuni hanno indicato le tre situazioni normali come irregolari, si ritiene opportuno chiarire che:

4. Regolari parapetti perimetrali contro il pericolo di caduta dall'alto.
5. Sega circolare provvista delle relative protezioni.
8. Ponteggio regolare.



Elenco dei premiati - Concorso Giugno 2003

- | | |
|--|--|
| 1. ALBA ARCANGELO
Via N. Sauro, 4 - MENAGGIO (CO) | 14. MASCIA MICHELE
Via Trieste, 17 - LUISAGO (CO) |
| 2. BARBIERI PATRICK
Via Cà del Cinque - MUSSO (CO) | 15. MISSITI GIUSEPPE
Via C. Battisti, 7 - BULGAROGGRASSO (CO) |
| 3. BIGONI ALESSANDRO
Via Dante, 11 - ALBAVILLA (CO) | 16. NIKOLOV STEFAN
Via dei Partigiani, 18 - ASNAGO DI CANTÙ (CO) |
| 4. CALIARI ALESSANDRO
Via Garibaldi, 16 - OSTENO (CO) | 17. PERAZZOLI UBERTO
Via Cornaggia, 64 - MOZZATE (CO) |
| 5. CECERE ALDO
Via dell'Andrino, 11 - S. FEDELE INTELVI (CO) | 18. PERSEU ENRICO
Vicolo Pescatori, 11 - ARGEGNO (CO) |
| 6. CLERICI GIUSEPPE
Via Graffignana, 4 - LOMAZZO (CO) | 19. PIREDDU ANDREA
Via Stampa, 14 - COMO - LORA (CO) |
| 7. CURAC PETRU
Via S. Giovanni Battista - PARÈ (CO) | 20. POSATA FRANCESCO
Via Dante, 50 - ROVELLO PORRO (CO) |
| 8. ESPOSITO FELICE
Via Chiassino, 19 - TAVERNERIO (CO) | 21. RIZZI CLAUDIO
Via R. Rampoldi, 35 - BREGNANO (CO) |
| 9. FRETI GABRIELE
Via Cardinal Ferrari, 11/a - ERBA (CO) | 22. ROMAN VASILE
Via Scalabrini, 21 - FINO MORNASCO (CO) |
| 10. GAROVO CORRADO
Frazione Lucena - SAN SIRO (CO) | 23. SILIPIGNI PIETRO
Via Zezio, 46 - COMO |
| 11. GEZARDI MASSIMO
Via Fornace, 10 - COMO | 24. TAGLIABUE ANDREA
Via San Carlo, 56 - MARIANO COMENSE (CO) |
| 12. GIORDANO ALESSANDRO
Via G. Marconi, 21 - CHIESA VALMALENCO (SO) | 25. VIRGADAULA FRANCESCO
Via dei Liagni, 18 - VENEGONO INFERIORE (VA) |
| 13. MAGNELLI ANTONIO
Via Paradiso, 5 - CANTÙ (CO) | |

La premiazione è avvenuta il
17 dicembre 2003

presso il Collegio Imprese Edili ed Affini, via Briantea, 6 - Como

I vincitori sono stati avvisati direttamente con lettera

Foto della premiazione 17-12-2003

CONCORSO GIUGNO 2003



Foto di gruppo
dei premiati

da sinistra:
A. Castiglioni,
R. De Palo,
A. Del Verme,
R. Lelli



Alcuni momenti
della premiazione



L'angolo della posta



1. Domanda

Il Signor Egert Bali - residente a Milano in via Busseto - chiede se è obbligatorio portare le scarpe di tipo antinfortunistico quando si lavora in appartamento.

1. Risposta

La legge prescrive l'uso di scarpe con la suola antinfortunistica qualora sussista il rischio di puntura. Premesso questo dipende: se i lavori sono di ripristino di un appartamento tale rischio non sussiste, se invece, i lavori sono svolti in un appartamento in cantiere allora il rischio è presente.

2. Domanda

Il Signor Amar Hazem - residente a Carlazzo in piazza Volta, 28 - chiede se in mancanza di misure di sicurezza il lavoratore può rifiutarsi di svolgere il lavoro.

2. Risposta

Nel caso al lavoratore fosse data disposizione di compiere una qualsiasi lavorazione senza le idonee misure di sicurezza e il lavoratore lo facesse presente, senza ottenere l'adeguamento delle misure di sicurezza è nel pieno diritto del lavoratore di rifiutarsi di svolgere la lavorazione in questione.

3. Domanda

Il Signor Giovanni Bottazzi - residente ad Alzate Brianza in via dei Rossoli, 32 - chiede se ai lavoratori edili addetti ai lavori stradali devono essere forniti indumenti ad alta visibilità.

3. Risposta

A tutti i lavoratori che operano sulla sede stradale devono essere forniti di idonei indumenti. Come previsto anche dal Codice della Strada.

4. Domanda

Il Signor Daniel Frangeulli - residente a Venegono Inferiore in via F.lli Bandiera, 13 - chiede come mai sono ancora in distribuzione sacchi da 50 kg.

4. Risposta

Perché vengano prodotti ancora sacchi di calce o cemento da 50 kg sinceramente lo ignoro, comunque già diverse cementerie si stanno attivando per modificare il programma di confezionamento producendo sacchi inferiori ai 30 kg. Comunque lo spostamento e il sollevamento di sacchi di cemento di peso superiore a 30 kg. deve essere eseguito da due persone così come previsto dalla Movimentazione dei carichi (D.lg 626) leggendo attentamente i modi e le procedure elencate negli articoli 48-49.

5. Domanda

Il Signor Francesco Costanzo - residente a Lipomo in via Corte Giazee, 33 - chiede se l'impresa deve fornire all'uso in auto il kit viva-voce o l'auricolare per il cellulare.

5. Risposta

Qualora ci fosse necessità di frequenti contatti naturalmente per attività lavorative appare logico

che venga fornito auricolare o viva-voce nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

6. Domanda

Il Signor Raffaele Lattiero - residente a Como in via Recchi, 4 - chiede se il datore di lavoro è tenuto a fornire materiale di lavoro.

6. Risposta

La fornitura del materiale di lavoro macchine e attrezzature sono a carico del datore di lavoro, naturalmente macchinari ed attrezzature devono essere a norma di legge e mantenute in buono stato.

7. Domanda

Sono arrivate numerose richieste di informazioni sulla fornitura di indumenti di lavoro compreso le scarpe di sicurezza.

7. Risposta

Invitiamo le persone a contattare direttamente la Cassa Edile 031.245806

8. Domanda

I Signori Domenico Stilo, Luciano Carminati, Rocco Pinna, Mario Rusconi, Talek Siad, Giovanni Baila, Domenico Cipriani si congratulano per la rivista.

8. Risposta

Ringraziamo per i complimenti.

Iniziative del Comitato



(gratuito) che è a disposizione tutti i giorni, in orari d'ufficio, per tutte le Imprese e i lavoratori per segnalazioni di cantieri o richieste di visite da parte dei Tecnici.

Il Comitato paritetico
antifortunistico di Como
uno strumento efficace
per la prevenzione
e la sicurezza
nei cantieri

L'adesivo utile



Questo adesivo viene distribuito nei cantieri nel corso delle visite e riporta i numeri di prima necessità, il Numero Verde e l'indirizzo del Comitato Paritetico Antifortunistico Territoriale.

*la riproduzione di testi, fotografie e disegni contenuti in questa pubblicazione
è consentita purché venga citata la fonte*